



REGOLAMENTO
DI ADESIONE
MEMBRI ORDINARI

REGOLAMENTO DI ADESIONE MEMBRI ORDINARI

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Fondazione e stabilisce le condizioni e le modalità di adesione dei Membri Ordinari.

Articolo 1 - AMMISSIONE

Possono essere ammessi quali Membri Ordinari gli enti pubblici e privati, anche senza personalità giuridica, che intendano contribuire al raggiungimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività della Fondazione, apportando risorse significative al patrimonio o al funzionamento della stessa.

Articolo 2 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Riguardo gli apporti di risorse al patrimonio della Fondazione, sono considerate risorse significative di carattere patrimoniale gli apporti di mezzi finanziari o di beni mobili o immobili di valore non inferiore a 30.000 €.

Riguardo gli apporti di risorse per il funzionamento della Fondazione, sono considerate risorse significative per il sostegno al funzionamento della Fondazione apporti finanziari di valore non inferiore a 10.000 € o apporti di lavoro, prestazioni o servizi valutati, a motivato giudizio del Comitato di Gestione, di valore almeno equivalente all'importo sopra indicato. I valori sopra indicati sono oggetto di valutazione ed eventuale revisione annuale da parte dell'organo di indirizzo in occasione dall'approvazione del bilancio preventivo. La revisione non ha efficacia retroattiva.

Gli apporti finanziari debbono essere resi entro un periodo non superiore a cinque anni dalla data di ammissione, con un versamento all'atto dell'ammissione pari almeno al 20% dell'apporto sottoscritto e il saldo versato in quattro rate annuali. Gli apporti di lavoro, prestazioni e servizi possono essere resi nell'arco dei cinque anni di durata dell'adesione.

Lo status di Membro Ordinario è temporaneo e si conclude col compimento dell'assemblea di approvazione del bilancio successiva allo spirare del quinto anno dalla data di ammissione. Lo status di Membro Ordinario può essere rinnovato.

Articolo 3 – MODALITA' DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, indirizzata al Presidente della Fondazione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dallo statuto dell'ente e contenere l'adesione alle finalità ed agli obiettivi della Fondazione e l'esatta indicazione delle risorse che ci si impegna ad apportare e della loro destinazione a patrimonio o funzionamento.

Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Comitato di Gestione con l'obbligo di motivare l'eventuale diniego, presso l'ente interessato e presso il Consiglio di Indirizzo. L'ammissione a Membro Ordinario deve essere tempestivamente comunicata all'ente interessato con l'indicazione delle modalità e dei termini di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 4 – DIRITTI DEI SOCI

Oltre al diritto di voto in Consiglio di indirizzo, tutti i membri ordinari hanno precedenza e accesso privilegiato per quanto riguarda richieste di attività formative, di consulenza, o di partecipazione ad eventi. Il Comitato di Gestione potrà in ogni momento stabilire, sulla base delle disponibilità e dell'esperienza pregressa, eventuali servizi aggiuntivi erogati ai membri a condizioni privilegiate, anche in funzione del contributo portato da ciascun membro alla Fondazione.

Articolo 5 – DECADENZA

Il mancato adempimento delle obbligazioni assunte comporta la decadenza da Membro Ordinario. La delibera relativa è assunta dal Comitato di Gestione e tempestivamente comunicata all'interessato.